

Allegato A al provvedimento dirigenziale n. 6715 in data 12 novembre 2021

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA SUPERIORE "C", DEL CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) MERCI E DELLA PATENTE "E"

PREMESSA

La Regione, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro, concede su richiesta, un finanziamento pubblico (voucher) finalizzato a sostenere, tramite il rimborso parziale delle spese di iscrizione al corso per il conseguimento di patenti, la formazione volta all'acquisizione di competenze e abilità operative per l'esercizio della professione di autista.

ART. 1

CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEL VOUCHER FORMATIVO

1. Il voucher formativo è finalizzato al conseguimento della patente di guida superiore C, del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) merci e della patente E, e la sua erogazione è subordinata all'effettivo conseguimento delle stesse patenti e/o del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) merci.
2. Il voucher formativo è concesso al beneficiario, al lordo di eventuali oneri di legge a suo carico, per un valore pari a:
 - 95% del costo complessivo previsto per i soggetti disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi;
 - 80% del costo complessivo previsto per i soggetti occupati.
3. I voucher sono finanziati secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande di ammissione.
4. Il voucher è erogato direttamente al beneficiario.
5. **I percorsi formativi devono terminare entro il 31 dicembre 2022**, compresi gli esami per il conseguimento dei titoli relativi ai percorsi formativi ammessi al contributo.
6. Il voucher concesso non è cedibile a terzi

ART. 2
BENEFICIARI E REQUISITI

1. Il “*Beneficiario*” del voucher formativo è il soggetto a cui è rivolto l’intervento.
2. Possono beneficiare del voucher coloro che, al momento della presentazione della domanda di ammissione, possiedono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, dei paesi dell’Unione Europea e dei paesi extra - Unione Europea;
 - b) residenza nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - c) maggiore età.
3. I cittadini occupati con rapporto di lavoro subordinato possono accedere al voucher esclusivamente a titolo personale, non configurandosi, tale iniziativa, quale formazione aziendale. L’attività formativa deve pertanto essere svolta in orario extra-lavorativo.
4. I cittadini soci o titolari di attività di impresa e i liberi professionisti possono accedere al voucher per la frequenza di iniziative formative solo se non connesse e/o non complementari all’attività dell’impresa stessa o all’attività svolta in libera professione.

ART. 3
SOGGETTI EROGATORI

1. Le iniziative formative devono essere erogate da soggetti titolari, operanti sul territorio nazionale.
2. I soggetti erogatori del servizio forniscono agli interessati le informazioni relative allo svolgimento dei percorsi formativi, alla loro calendarizzazione, alle modalità di frequenza e alle sessioni di esame, nel rispetto delle modalità previste dalle norme di settore, fornendo la documentazione utile alla presentazione della domanda di ammissione al voucher formativo.
3. I beneficiari, sulla base delle proprie preferenze, individuano, prima della presentazione della domanda di ammissione, uno o più soggetti erogatori del servizio.
4. L’Amministrazione rimane terza ed estranea ai rapporti instaurati tra l’organismo di formazione e il beneficiario del voucher.

ART. 4
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di ammissione al voucher formativo possono essere presentate a decorrere **dall’approvazione delle presenti “Disposizioni applicative” e fino al 7 dicembre 2021.**



2. Le domande di ammissione al voucher devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello disponibile al seguente link:
https://www.regione.vda.it/lavoro/cittadini/formazione/patentic_i.aspx .

3. Le domande di ammissione devono essere presentate tramite messaggio di posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:
– formazionefse@regione.vda.it (PEI);
– politiche_lavoro@pec.regione.vda.it (PEC).

L'oggetto del messaggio di posta elettronica deve contenere i seguenti dati: **Cognome e Nome del beneficiario – Voucher patente C, CQC merci e patente E** (es. Rossi Mario – Voucher patente C, CQC merci e patente E).

4. Non sono accettate domande consegnate con modalità diverse da quella indicate.

5. Non sono accettate domande di ammissione oltre il termine di scadenza.

6. La domanda di ammissione è strutturata in moduli che consentono di identificare uno o più percorsi formativi oggetto del voucher.

7. Le istanze devono essere presentate in marca da bollo da euro 16,00 e complete in ogni loro parte, debitamente firmate e corredate dei seguenti allegati:

- a) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (solo se la domanda non è firmata in presenza del dipendente addetto);
- b) documentazione relativa al percorso formativo, con l'indicazione del costo della quota di iscrizione/partecipazione e della data di avvio (anche se presunta), sottoscritta dal soggetto erogatore del servizio scelto;
- c) ricevuta rilasciata dall'organismo di formazione dell'avvenuta iscrizione;
- d) documento attestante l'avvenuto pagamento dell'intera quota di iscrizione o dell'eventuale acconto;
- e) nel caso in cui il beneficiario si trovi nella situazione di "lavoratore a rischio di disoccupazione", copia della comunicazione relativa al licenziamento;
- f) modulo detrazioni d'imposta.

ART. 5

MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Non sono ammesse le domande:

- a) presentate da persone che non risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- b) presentata oltre il termine di scadenza di cui all'art. 4, comma 1;
- c) non complete della documentazione di cui all'art. 4, comma 7.

ART. 6

ISTRUTTORIA

1. L'istruttoria di ammissibilità delle istanze presentate, tesa a verificare il rispetto dei requisiti richiesti, si conclude entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione.
2. L'istruttoria di ammissibilità delle istanze è effettuata in base all'ordine cronologico di ricezione da parte della Struttura regionale competente (fanno fede la data e l'ora di ricevimento dell'istanza).
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Amministrazione, con provvedimento del Dirigente della Struttura Politiche della formazione, approva il voucher indicando l'importo, l'oggetto e il soggetto beneficiario del contributo. Qualora l'istruttoria si concluda con esito negativo, l'istanza è rigettata con provvedimento del Dirigente della Struttura Politiche della formazione.
4. La Struttura regionale competente provvede a comunicare al beneficiario, a mezzo posta elettronica, l'assegnazione o l'eventuale diniego del voucher.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese di iscrizione al percorso formativo.
2. Sono esclusi rimborsi di viaggio, materiali didattici, spese mediche, imposte e tasse e qualsiasi altra spesa non riconducibile al comma 1 del presente articolo.
3. Ogni ora di guida in più rispetto a quelle previste dalla normativa per il percorso formativo scelto è interamente a carico del beneficiario.

ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER FORMATIVO

1. A seguito di esito positivo dell'istruttoria, la Struttura regionale competente provvede all'erogazione di un **primo acconto pari a 500,00 euro**. Nel caso in cui si tratti di un percorso formativo successivo al primo, potrà essere richiesto un primo acconto.
2. Per i percorsi formativi il cui l'importo complessivo del voucher ammesso sia inferiore all'importo dell'acconto (500,00 euro) previsto, verrà erogato a titolo di anticipo il 70% del voucher ammesso e il restante 30 % verrà erogato a saldo.
3. La richiesta del primo acconto deve essere trasmessa tramite messaggio di posta elettronica alla Struttura regionale competente, utilizzando i moduli disponibili al seguente link:
https://www.regione.vda.it/lavoro/cittadini/formazione/patentic_i.aspx
allegando il documento attestante l'avvenuto pagamento dell'intera quota di iscrizione o dell'eventuale acconto.

4. Al raggiungimento **dell'80% della frequenza del percorso formativo**, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un **secondo acconto** come di seguito indicato:
 - per i soggetti disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi: 70% dell'importo complessivo del voucher spettante per il percorso formativo in corso ovvero del singolo modulo laddove ve ne sia più di uno;
 - per i soggetti occupati: 55% dell'importo complessivo del voucher spettante per il percorso formativo in corso ovvero del singolo modulo laddove ve ne sia più di uno.La richiesta dell'acconto deve essere trasmessa tramite messaggio di posta elettronica alla Struttura regionale competente, utilizzando i moduli disponibili al seguente link:
https://www.regione.vda.it/lavoro/cittadini/formazione/patentic_i.aspx
allegando l'attestazione di frequenza compilata e debitamente firmata dal soggetto erogatore del servizio (consorzio ovvero autoscuola associata).
5. A seguito del conseguimento del titolo relativo al percorso formativo intrapreso, il beneficiario può richiedere alla Struttura regionale competente l'erogazione del **saldo finale**. La richiesta del saldo deve essere trasmessa via posta elettronica alla Struttura regionale competente, utilizzando esclusivamente i moduli disponibili al seguente link:
https://www.regione.vda.it/lavoro/cittadini/formazione/patentic_i.aspx
e allegando la seguente documentazione:
 - a) copia della fattura intestata al beneficiario del voucher formativo, comprensiva del dettaglio della spesa effettivamente sostenuta redatta dal soggetto erogatore del servizio (ovvero autoscuola associata);
 - b) copia della patente e/o del certificato conseguita/o.
6. E' possibile richiedere in un'unica soluzione, entro 30 giorni dal conseguimento della patente e/o del certificato e su presentazione della documentazione di cui al punto 3), l'intero importo del voucher.
La richiesta del saldo deve essere trasmessa tramite messaggio di posta elettronica alla Struttura regionale competente, utilizzando i moduli disponibili al seguente link:
https://www.regione.vda.it/lavoro/cittadini/formazione/patentic_i.aspx .
7. Nel caso in cui il voucher sia stato concesso per più percorsi formativi, al termine del primo corso è possibile richiedere un primo acconto finalizzato all'iscrizione al percorso seguente. Anche in questo caso valgono le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.
8. L'erogazione del contributo al beneficiario del voucher avviene mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato indicato dallo stesso nella richiesta presentata alla Struttura competente.
9. Il voucher costituisce reddito assimilato in base all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e, pertanto, gli importi erogati sono da considerarsi al netto di eventuali oneri di legge a carico del beneficiario.

10. Nei casi in cui la documentazione di cui al punto 5) non sia consegnata entro 30 giorni dal conseguimento del titolo o risulti incompleta, senza essere integrata delle parti mancanti entro 7 giorni consecutivi dalla richiesta dell'ufficio competente, è disposta la decadenza dal beneficio ed il costo del corso rimane totalmente a carico del beneficiario del voucher formativo.

ART. 9 REVOCA

1. Il Dirigente della Struttura regionale competente provvede, con proprio atto, a disporre la revoca del contributo concesso e la conseguente restituzione della somma percepita a titolo di acconto nel caso di:
 - a) rinuncia al corso da parte del beneficiario. Il beneficiario che rinuncia al corso è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta, tramite messaggio di posta elettronica alla Struttura regionale competente;
 - b) mancato conseguimento del titolo in esito al percorso formativo oggetto del voucher entro il termine previsto all'art 1, comma 5;
 - c) presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - d) mancata integrazione della documentazione richiesta (art. 8, comma 10).
2. In caso di revoca del contributo, il beneficiario, entro 60 giorni consecutivi dall'avvenuta comunicazione, è tenuto alla restituzione delle somme anticipate, maggiorate degli eventuali interessi legali maturati.
3. L'Amministrazione regionale rimane sollevata da ogni onere nei confronti del soggetto erogatore del servizio.

ART. 10 ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. L'Amministrazione dispone in ogni momento le verifiche necessarie al controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche tramite controlli a campione.
2. Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere sono punibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, l'Amministrazione procede alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero del contributo indebitamente percepito.

ART. 11 RISORSE DISPONIBILI

1. L'erogazione di voucher formativi per il conseguimento della patente di guida superiore C, del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) merci e della patente E, é finanziata

mediante Fondi regionali per un importo complessivo pari ad euro100.000,00, suddiviso come segue:

- euro 70.000,00 riservati ai soggetti disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi;
- euro 30.000,00 riservati ai soggetti occupati.

2. I voucher formativi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
3. Nel caso in cui le istanze pervenute non arrivino a coprire la disponibilità di risorse assegnate ai soggetti disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi, creando un avanzo, l'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di impiegarle per i soggetti occupati e/o viceversa.
4. L'Amministrazione può procedere al rifinanziamento della presente azione e/o alla proroga dei termini previsti dalle presenti Disposizioni applicative, qualora venga rilevato un impatto occupazionale positivo, fermo restando la disponibilità di altri fondi nel bilancio regionale.

ART. 12

STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della legge regionale 19/2007, la Struttura regionale competente responsabile dell'adozione delle presenti "Disposizioni applicative" e preposta alla gestione della presente azione è:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
Dipartimento politiche del lavoro e della formazione
Struttura Politiche della formazione
Piazza della Repubblica n. 15
11100 Aosta (AO)
telefono +39 0165274552/4557/4548
formazionefse@regione.vda.it
politiche_lavoro@pec.regione.vda.it

2. Il Responsabile del procedimento, in vacanza del Dirigente della Struttura Politiche della formazione, è il Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, dott.ssa Carla Stefania Riccardi.

ART. 13

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il beneficiario della presente azione non può percepire ulteriori contributi previsti da altre disposizioni normative europee, nazionali e regionali per le medesime voci di spesa.

ART. 14

TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito delle presenti "Disposizioni applicative", avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003.

ART. 15 INFORMAZIONI

1. Le presenti "Disposizioni applicative" sono pubblicate sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it".
2. Tutte le comunicazioni con la Struttura Politiche della formazione, devono avvenire tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo "formazionefse@regione.vda.it".